

ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2023/2025 / PARTE ECONOMICA ANNO 2024 PERSONALE DELLE CATEGORIE

Dato atto che:

- con Deliberazione Presidenziale n. 137 del 14/10/2024 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Contrattazione collettiva integrativa decentrata del personale - Atto di indirizzo alla delegazione di parte pubblica anno 2024 e 2025”, sono state fornite le indicazioni alla delegazione trattante in merito ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL del 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali;
- con Deliberazione n. 168 del 21/11/2024 è stato integrato l’atto di indirizzo alla Delegazione di Parte Pubblica per gli anni 2024 e 2025;
- con Deliberazione n. 199 del 23/12/2024 è stato confermato alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica di proseguire le trattative per la sottoscrizione della parte economica 2024 del CCDI, non ravvisando in tale sede motivazioni sufficienti per l’adozione di un atto unilaterale ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter del CCNL del 16/11/2024 posto che non si rinvergono pregiudizi alla funzionalità dell’azione amministrativa nel proseguire le trattative anche oltre il termine di esercizio.

Richiamata le seguenti determinine:

- Determina dirigenziale n. 1745 del 05/09/2024 con cui si è provveduto alla costituzione del fondo per le risorse decentrate dei dipendenti delle categorie – anno 2024;
- Determina dirigenziale n. 2300 del 22/11/2024 con cui si è provveduto alla modifica della costituzione del fondo per le risorse decentrate dei dipendenti delle categorie – anno 2024;
- Determina n. 2631 del 20 dicembre 2024, con cui si è provveduto all’integrazione del fondo;
- Determina dirigenziale n. 902 del 21/05/2025 con cui si è provveduto alla rideterminazione della costituzione del fondo per le risorse decentrate dei dipendenti delle categorie – anno 2024.

Visto l’art. 40, co. 3-ter del D.lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.lgs. n. 75/2017 il quale prevede che: “Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l’amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo”.

Visto, tra l’altro che, il comma 3 ter del sopra citato art. 40, prevede che anche agli atti unilaterali si applichino le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria previste dall’art. 40-bis del medesimo decreto, quali la verifica di compatibilità da parte dell’organo di revisione, la pubblicazione permanente sul sito dell’atto e relativa relazione tecnico-finanziaria, la trasmissione telematica all’Aran e l’invio allo specifico Osservatorio Nazionale costituito presso l’Aran e di cui al CCNL 21 maggio 2018.

Rilevato che nel corso degli anni 2024 e 2025 si sono succeduti vari incontri tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e la Parte Sindacale, senza addivenire ad un accordo per la stipulazione del contratto decentrato di parte economica per l’anno 2024, e nel dettaglio:

- seduta della delegazione trattante del 17/09/2024;
- seduta della delegazione trattante del 01/10/2024;
- seduta della delegazione trattante del 10/10/2024;
- seduta della delegazione trattante del 06/11/2024;
- seduta della delegazione trattante del 19/11/2024;
- seduta della delegazione trattante del 25/11/2024;
- seduta della delegazione trattante del 12/12/2024;
- seduta della delegazione trattante del 19/12/2024;

- seduta della delegazione trattante del 18/02/2025;
- seduta della delegazione trattante del 08/04/2025;
- seduta della delegazione trattante del 16/06/2025;
- seduta della delegazione trattante del 18/07/2025;
- seduta della delegazione trattante del 29/09/2025;
- seduta della delegazione trattante del 16/10/2025.

Constatato che in data 03/11/2025 la Delegazione trattante di Parte Pubblica e la Parte Sindacale si sono incontrati avanti al Prefetto di Varese per un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 2, comma 2 Legge 146/1990, così come modificato dalla Legge 83/2000, per affrontare la mancata chiusura della contrattazione decentrata 2024, nonostante la conduzione di un confronto in ultrattività, e l'avvio della contrattazione decentrata 2025. Tuttavia, riscontrata l'impossibilità di addivenire ad un accordo, la procedura di conciliazione si è conclusa con esito negativo.

Considerato che l'art. 8, comma 6 del CCNL del 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali prevede che, qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, e il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 del CCNL, l'Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e proseguire le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

Considerato altresì che, l'ultimo capoverso del comma 6, dell'art. 8 prevede che il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D.lgs. n 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

Constatato che, allo stato, come ampiamente evidenziato nel corso delle trattative sindacali, sussistono tutte le condizioni per provvedere con atto unilaterale in via provvisoria, ai sensi della sopracitata norma contrattuale, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione, per assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica, secondo gli indirizzi presidenziali già richiamati.

Richiamato il vigente contratto decentrato integrativo di questo Ente valido per il triennio 2023-2025, sottoscritto il 29/12/2023.

Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 9738 del 6.3.2012, si è pronunziato sulla applicabilità delle previsioni dell'art. 40, comma 3-ter, del D.lgs. n.165/2001, fornendo anche utili modalità operative in materia. In particolare, il Dipartimento ha evidenziato che:

- il presupposto legittimante l'applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata e/o la scadenza del termine della sessione negoziale ove prevista;
- il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica amministrazione;
- negli atti adottati per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione devono chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che rendono necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo;
- nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al raggiungimento dell'accordo;
- l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo ha ipso iure natura transitoria;
- in ragione della transitorietà dell'atto unilaterale, è opportuno che l'amministrazione, anche in assenza di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, provi periodicamente a riaprire le trattative per la definizione consensuale dell'istituto controverso;
- agli atti adottati unilateralmente si applicano sempre le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria di cui all'art.40-bis del D.Lgs.n.165/2001.

Ribadito che l'interesse pubblico alla sottoscrizione dell'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo è correlato all'esigenza di dare attuazione agli alcuni istituti del CCNL del 16/11/2022;

Dato atto che la giurisprudenza contabile si è espressa in diverse occasioni evidenziando che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si sviluppa, necessariamente, attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l'individuazione delle risorse a bilancio, la costituzione del fondo per la produttività e l'individuazione delle modalità di ripartizione dello stesso fondo mediante l'istituto della contrattazione decentrata (o l'adozione dell'atto unilaterale da parte del datore di lavoro), che costituisce, come detto, titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione (ex plurimis CdC – Sezione controllo per la Puglia – Deliberazione

n. 27/2018/PAR; Corte dei Conti Sezione controllo per il Molise – Deliberazioni n. 15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR), e che solamente nel momento in cui si completa il predetto iter, l'amministrazione può erogare l'indennità in base al principio della competenza potenziata (c.d. esigibilità).

Richiamato inoltre il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, n. 201 del 29/07/2019, nella parte in cui chiarisce la natura ed i presupposti necessari per adottare l'atto unilaterale, e, per quanto qui rileva, la parte in cui stabilisce che sulle materie oggetto del mancato accordo, "l'Amministrazione deve procedere, necessariamente, con l'atto unilaterale, a tutela dell'organizzazione e nel rispetto dei principi aziendalistici, giuslavoristici e contabili.

Rilevato che le trattative sindacali intercorse negli anni 2024 e 2025 sono giunte ad una situazione di stallo in quanto è stata riscontrata una sostanziale impossibilità di addivenire ad un accordo che riconosca le indennità per specifiche responsabilità ai responsabili dei Centri per l'impiego dell'Area Lavoro ai sensi dell'art. 29 del CCDI, nonostante tali indennità siano già state attribuite con un formale atto dirigenziale con decorrenza dal dall' 1.4.2024 fino al 31.12.2024.

Tenuto conto che la mancata sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023/2025 – Parte Economica Anno 2024 del Personale delle Categorie limita l'utilizzo delle risorse di parte variabile ed impedisce di fatto anche l'erogazione del salario accessorio per la retribuzione della performance il cui iter di valutazione è ormai completato.

Ritenuto, pertanto, sia nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale che dei lavoratori, pur nel rispetto delle prerogative sindacali, di dover adottare gli atti necessari per superare la fase di stallo al fine di applicare – auspicando sempre la possibilità di un accordo, seppur tardivo, con le rappresentanze sindacali, che saranno ulteriormente convocate – gli istituti del salario accessorio; tutto ciò al precipuo fine di incentivare e riconoscere l'impegno e la qualità della performance del personale, ivi compreso il personale incaricato di specifiche responsabilità.

Preso atto che l'atto di indirizzo alla delegazione trattante contemplava anche di "destinare risorse per l'erogazione di indennità per compiti che comportano specifiche responsabilità ex art. 84 del CCNL 2019-2021".

Preso atto, in particolare, che l'art. 7 del CCNL stabilisce che "Sono oggetto di contrattazione integrativa: [...] f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del presente CCNL".

Preso atto che l'art. 84 del CCNL dispone che "per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, [...] può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all'art. 7 comma 4, lette f [contrattazione integrativa] una indennità di importo non superiore a 3000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di € 4.000". Il contratto nazionale esemplifica poi alcune tipologie di "specifiche responsabilità.

Preso atto che l'articolo 27 del CCDI 2023- 2025 contiene i "Principi e criteri generali per il sistema indennitario"). In particolare, in sede di prima applicazione, il contratto prevede che "in base ai criteri previsti nel CCDI ed entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione ciascun Dirigente della struttura organizzativa apicale, nei limiti di budget calcolati secondo la disciplina stabilita di seguito per ciascuna specifica tipologia d'indennità effettua una ricognizione delle attività svolte nella propria struttura e, per ciascun lavoratore, sulla base dei contenuti previsti del presente CCDI, indica con provvedimento formale e motivato l'elenco dei dipendenti titolari delle singole indennità".

Preso atto che l'articolo 29 del CCDI declina poi tutti i criteri che il dirigente deve rispettare per individuare le specifiche responsabilità; che in applicazione dei suddetti criteri e seguendo le modalità previste dall'art. 29 dello stesso CCDI la Provincia ha individuato i "responsabili di centro per l'impiego" come unici soggetti destinatari dell'indennità di specifiche responsabilità.

Preso atto che il CCDI prevede che i provvedimenti di individuazione delle specifiche responsabilità siano "comunicati, senza ritardo e, comunque, nei successivi 10 giorni, ai lavoratori interessati e ai servizi di gestione del personale che, entro i successivi 30 giorni, forniscono alle OO.SS e alla RSU un prospetto dettagliato, in forma anonima, delle indennità riconosciute ed i relativi costi aggregati a livello di struttura e di indennità" (art.

27 comma 7).

Preso atto che l'art. 8 del CCNL (2019 – 2021) prevede che “1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 [Contrattazione integrativa]. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 (criteri riparto risorse del fondo decentrato) possono invece essere negoziati con cadenza annuale.

Dato atto che il CCDI 2023 – 2025 ha confermato la validità triennale degli impegni assunti, inclusi quindi “la determinazione dei criteri generali per l'attribuzione dell'indennità di specifiche responsabilità”. Ha stabilito invece la contrattazione annuale “per la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio” (art. 2, comma 1).

Considerato che la mancata determinazione della quota di risorse del fondo da destinare al finanziamento delle specifiche responsabilità, individuate nel rispetto dei criteri generali definiti nella contrattazione decentrata, non rende possibile procedere alla liquidazione delle indennità per gli incarichi medio tempore affidati nel rispetto della contrattazione decentrata.

Dato atto che sussistono condizioni di stagnazione contrattuale delle trattative e permane l'esigenza di funzionalità degli uffici al fine di dare riscontro alla necessità imprescindibile di garantire la funzionalità dell'azione amministrativa.

Considerato che nel corso della riunione del Comitato di Direzione in data 02/12/2025 i Dirigenti presenti, e componenti della delegazione trattante di parte pubblica, per tutto quanto sopra riportato, hanno condiviso l'adozione dell'atto unilaterale.

Considerato che in data 03/12/2025 è stata sottoscritta l'ipotesi di atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo del contratto collettivo decentrato integrativo 2023/2025 / parte economica anno 2024 personale delle categorie da parte del Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica.

Vista la Delibera Presidenziale n. 182/2025 del 17/12/2025.

SI SOTTOSCRIVE

Il seguente atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023-2025 parte economica anno 2024, del personale delle categorie, così come risultante dalla già citata determinazione n. 902 del 21/05/2025:

Ripartizione del fondo per il salario accessorio 2024

L'importo del fondo costituito con determina n. 2631 del 20/12/2024 e rideterminato con determina n. 902 del 21/05/2025 è quantificato in € 2.305.142,20.

In applicazione delle disposizioni contenute nel CCDI normativo triennio 2023-2025, la ripartizione del fondo per il salario accessorio 2024 è determinata come di seguito:

a. risorse per il finanziamento di indennità fisse e ricorrenti previste nel CCDI normativo:

3A	Art.4, comma 3 CCNL 16.7.1996: "specifica indennità" che compete al personale inquadrato in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica B1	1.473,26
4A	Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava	1.549,37
5A	Il pagamento delle indennità di turno	19.226,48
6A	Il pagamento delle indennità condizioni di lavoro: rischio	1.486,30
7A	Il pagamento delle indennità di reperibilità	29.002,11
8A	Il pagamento delle indennità condizioni di lavoro: agente contabile	320,64
9A	Il pagamento delle indennità di orario notturno, festivo e notturno-festivo	4.336,64

12A	Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto	170.273,92
13A	Indennità di servizio esterno: PC Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 15,00	72,50
14A	Indennità di servizio esterno: VIG Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 15,00	15.020,00

b. risorse per il finanziamento di differenziali stipendiali:

17A	Valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale" dopo nuovo sistema di classificazione	749.724,65
-----	--	------------

Totale impieghi stabili: € 992.485,87

c. risorse per il finanziamento di specifiche disposizioni di Legge:

2B	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio	6.506,27
3B	Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (Es. Istat, Avvocatura, Incentivi tecnici)	483.666,81

Totale impieghi variabili: € 490.173,08

d. risorse destinate alle indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16/11/2022 – art. 29 CCDI 29/12/2023):

16A	Compiti che comportano specifiche responsabilità , attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ	20.625,00
-----	--	-----------

e. attribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale (art. 80 CCNL 16/11/2022 – Art. 8 CCDI 29/12/2023):

5B	a) premi correlati alla performance organizzativa e b) premi correlati alla performance individuale	801.858,25
----	--	------------

In relazione all'utilizzo del fondo delle risorse accessorie per l'erogazione del premio individuale di cui all'art. 81 del CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, si richiama la metodologia di valutazione delle performance della Provincia di Varese adottata con deliberazioni presidenziali n. 4/2022 e n. 10/2022.

Alle medesime deliberazioni si fa, altresì, riferimento per quanto riguarda l'erogazione della retribuzione di risultato per gli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Per la Provincia di Varese

Il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica

Dott. Claudio Locatelli _____